

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza 1/2023/XI DEL 30/05/2023

Emergenza peste suina africana. Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Decreto legge 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 5. Misure urgenti per le attività venatorie e di controllo faunistico per l'eradicazione della Peste Suina Africana, in deroga alla legge regionale 5/2018: attivazione della caccia di selezione al cinghiale nelle ore notturne nella zona indenne e nella zona di restrizione I e posizionamento appostamenti temporanei e altane.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);
- in conseguenza della conferma della presenza del virus PSA di cui al punto precedente, si è insediata l'Unità di Crisi Regionale in data 7 gennaio 2022 ai sensi della D.D. del 27 dicembre 2018, n. 950;
- ai sensi della Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento;
- la Peste Suina Africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, prescrive che:
 - l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
 - l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
 - l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;
- con il provvedimento del Direttore della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del 11 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero della Salute, con il quale è stata istituita la zona infetta come individuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 63, par. 1 del regolamento (UE)2020/687;

- la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, nell'abrogare la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, ha integrato le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA, e in particolare prescrive che:

- l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
- l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
- l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;

- il Dispositivo Direttoriale della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana", agli articoli 1 e 2, prevede alcune misure per la gestione del cinghiale nell'area infetta e nei territori compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta;

- l'articolo 1 del Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, dispone che le Regioni adottino "il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo";

- con la DGR 55-5450 del 29 luglio 2022 è stato adottato il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte" che sostituisce integralmente il piano provvisorio di cui all'allegato alla D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, in adeguamento ai pareri dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da *Pestivirus* e da *Asfivirus* (CEREP) trasmesso con nota n. 24363 del 28 giugno 2022, nonché della comunicazione della Direzione generale del Ministero della Salute competente in materia del 4 maggio 2022;

- con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2022, n. 61, sono state disposte ulteriori misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale secondo le specifiche di cui al suo allegato;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 stabilisce misure speciali di controllo per la PSA ed abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 del 27 marzo 2023 modifica l'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 ed individua i territori soggetti a restrizione di tipo I e II in regione Piemonte;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/835 del 19 aprile 2023, modificando il

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/685 del 27 marzo 2023, individua ulteriori territori soggetti a restrizione di tipo I e II in Regione Piemonte.

Preso atto dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2 del 21 aprile 2023, concernente "Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana. Visti:

- il documento SANTE/7113/2015 "Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU" che dispone in ordine all'approccio strategico alla gestione della PSA in Europa;
- il piano "Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023" trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed inviato dal Ministero della Salute alle Regioni con Nota prot. 0001324-17/01/2023- DGSAF-MDS-P.

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

visto l'articolo 2, comma 2, della L.R. 26 ottobre 1982, n. 30, "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari", ai sensi del quale, in particolare, al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni.

Premesso, inoltre, che:

- il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), di cui alla succitata DGR 55-5450 del 29 luglio 2022, prevedendo urgenti e irrinunciabili correttivi alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale, ha come obiettivo il depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l'eradicazione della peste suina africana qualora la malattia dovesse raggiungere le popolazioni di cinghiale presenti nelle zone attualmente classificate indenni;
- la presenza della PSA ha reso necessaria una modifica sostanziale dell'attuale approccio gestionale venatorio e di controllo di questa specie, che deve essere indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità e deve essere perseguito mediante l'incremento dell'utilizzo di tecniche a basso impatto, in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio potenziando l'efficienza del prelievo complessivo anche riguardo al tempo impiegato e allo sforzo di caccia;
- nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia ed i sensi dell'articolo 6 della suddetta Ordinanza, possono emanare provvedimenti per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla medesima Ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse;
- nella zona soggetta a restrizioni I di cui all'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m.i., la regione può regolamentare l'attività venatoria e di controllo verso la specie cinghiale nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza, tenuto conto della situazione epidemiologica.

RITENUTO urgente, per il raggiungimento degli obiettivi del piano "Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023" e del PRIU (Piano Regionale di Interventi Urgente), di adottare, sulla base dell'istruttoria degli uffici regionali competenti in materia, misure urgenti e mirate di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici regionali competenti in materia, come da documentazione agli atti degli stessi, ed ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30/1982, di disporre che su tutto il territorio regionale, ad esclusione della zona di restrizione II, come individuata nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/835 del 19 aprile 2023, nella quale, la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale è disciplinata dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2 del 21 aprile 2023:

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, lettera i) e lettere ff) della legge regionale 5/2018 ed in conformità con l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto legge 203/2005, convertito nella legge 248/2005, la caccia di selezione al cinghiale possa essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di strumenti per la visione notturna che facilitano la selezione degli individui;

- in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5/2018 gli appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50 metri, previa informazione finalizzata al coordinamento, nei confronti dei soggetti deputati alla gestione delle zone in cui è vietata la caccia;

Richiamato che, come da normativa vigente:

- la caccia di selezione al cinghiale non può dagli Organismi di gestione della caccia essere limitata come numero di giornate, orari e numeri di capi abbattibili oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti;

- gli stessi Comitati possono altresì stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici, riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore;

- i regolamenti approvati dagli ATC e dai CA che contengono indicazioni contrarie o difformi da quanto sopra stabilito non hanno alcuna validità ed efficacia ed il Comitato di gestione è responsabile dal punto di vista amministrativo e contabile per le violazioni alle disposizioni sopra richiamate;

- le attività di controllo ai sensi della legge 157/1992, della l.r. 5/2018 e della l.r. 9/2000 si svolgono anche nelle zone di restrizione I secondo le indicazioni previste nel PRIU e nel rispetto delle vigenti misure di biosicurezza specifiche per tali territori.

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218, "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

visto l'articolo 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, il quale prevede l'adozione di piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze e attuabili durante l'intero arco dell'anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui;

visto il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

visto il Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento 2016/429/UE;

visto il Regolamento 2018/1882/UE relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

visto la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che in particolare, sancisce, all'articolo 13, comma 5 bis, che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, ed, all'articolo 28, comma 7, che gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la Legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

visto il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

visto il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

visto il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

vista la Determinazione Dirigenziale del 27 dicembre 2018, n. 950, di approvazione del Piano Regionale per le emergenze di tipo epidemico il quale, facendo riferimento all'analogo Piano nazionale, costituisce l'Unità di Crisi Regionale (UCR);

vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2021, n. 15-4468, con cui, in attuazione del Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana, è stato costituito il Nucleo di coordinamento tecnico regionale;

visto il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici, rev. n. 2 del 21 aprile 2021;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023 recante la "Nomina del Dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla peste suina africana";

vista l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2 del 21 aprile 2023, concernente "Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana";

Vista la DGR n. 14-6824 del 4 maggio 2023 "Peste suina africana. Ordinanza del commissario straordinario per la peste suina n. 2/2023. Revoca delle DD.GG.RR. n. 34-4965 del 29 aprile 2022, n. 1-

5538 e n. 2 -5539 del 26 agosto 2022, n. 17-5563 del 05 settembre 2022" con la quale, al fine di conformarsi alle prescrizioni della citata Ordinanza si è provveduto alla revoca delle deroghe all'attività venatoria e alle attività all'aperto previste dalle deliberazioni sopracitate.

Sentita la Direzione Ambiente, Energia e Territorio per le parti di propria competenza.

Informata, nella seduta del 18 maggio 2023, la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione.

Sentito per le vie brevi il Commissario straordinario alla Peste suina africana, in ordine alle misure adottate dalla presente Ordinanza.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente

ORDINA

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30/1982, su tutto il territorio regionale (zona indenne e zona di restrizione I), ad esclusione della zona di restrizione II come individuata nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/835 del 19 aprile 2023 nella quale, la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale è disciplinata dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2 del 21 aprile 2023:

1. in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, lettera i) e lettere ff) della legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 ed in conformità con l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto legge 203/2005, convertito nella legge 248/2005, la caccia di selezione al cinghiale possa essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di strumenti per la visione notturna che facilitano la selezione degli individui;

2. in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5/2018 gli appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50 metri, previa informazione finalizzata al coordinamento nei confronti dei soggetti deputati alla gestione delle zone in cui è vietata la caccia;

3. l'attuazione della caccia di selezione al cinghiale nelle ore notturne è subordinata al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza per la caccia di selezione nelle ore notturne riportate al punto 3.2 del Piano regionale degli interventi urgenti.

Le misure di cui alla presente ordinanza si applicano con decorrenza immediata e hanno validità in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, non oltre il 14 marzo 2024, in coerenza con il calendario venatorio per la specie cinghiale 2023-2024;

si dà atto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

Il Presidente,

Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio